



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Approvato con delibera di Consiglio Com.le n. 15 del 17 Maggio 2005

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 Giugno 2006

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.9.2010

ENTRATO IN VIGORE IL 26 NOVEMBRE 2010

Art. 1
(Oggetto del regolamento, finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità statutarie del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa.

- Art.2
(Soggetti competenti alla concessione di patrocini)

1. La concessione del patrocinio è formalizzata, **dopo aver preso atto del parere obbligatorio e vincolante della Commissione per l'erogazione del Patrocinio**, con provvedimento del Sindaco:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. **La Commissione per l'erogazione di Patrocini si riunisce di norma cinque volte l'anno, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle richieste di patrocinio. Su richiesta del Sindaco, la Commissione può comunque riunirsi anche in altre date.**

Art. 3
(Soggetti beneficiari dei patrocini)

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale, anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4
(Criteri per la concessione di patrocini)

1. La concessione di patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità statutarie del Comune, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es., rassegne) o per attività programmate.

3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art.5

(Concessione di patrocini in casi eccezionali)

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali come specificate al successivo articolo 7, comma 2.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

3. La concessione di patrocini in casi eccezionali deve essere comunque sottoposta all'esame della Commissione per l'erogazione di Patrocini.

Art.6

(Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni)

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

a) per iniziative di carattere politico, ~~salvo manifestazioni di particolare rilevanza extra-~~
Comunale;

b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;

c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art.7

(Procedura per la concessione di patrocini)

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza **entro i termini stabiliti:**

31 maggio;

30 giugno;

31 luglio;

30 novembre;

28 febbraio.

Le istanze presentate oltre i termini ordinari, vengono trasmesse al Sindaco, il quale in casi eccezionali può invitare il Presidente della Commissione per l'erogazione contributi e

patrocini a convocare una seduta straordinaria nella quale valutare l'opportunità della concessione del patrocinio.

2. L'istanza di concessione di patrocinio è **in ogni caso** accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità modalità, **periodo e durata (anche indicativi)** di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ~~ed in altri contesti~~;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- e) **dichiarazione che l'iniziativa suddetta non rientra nei casi esclusi dall'attribuzione di patrocinio da parte del Comune come previsto dall'art. 6 comma 1 del presente regolamento;**
- f) **dichiarazione che l'iniziativa non comporta oneri per il Comune ovvero eventuale richiesta di contributo economico;**
- g) **dati e recapiti del soggetto richiedente.**

L'Amministrazione si riserva la possibilità di rifiutare ovvero di richiedere l'integrazione delle istanze pervenute in forma incompleta.

Art. 8

(Utilizzo dello stemma del comune in relazione al patrocinio)

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

(Patrocinio associato a forme di sostegno economico)

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni **o anche la concessione gratuita di strutture comunali normalmente a pagamento (ad esempio utilizzo del teatro comunale, di strutture sportive, palchi)**, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

3. la concessione di contributi e sovvenzioni associate a patrocinio deve essere sottoposta al parere del responsabile di Settore bilancio e contabilità e non può in alcun modo essere ascritta a voci di spesa per il funzionamento di servizi pubblici erogati dal Comune.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi termini di cui all'art. 79 dello Statuto Comunale.